

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta beni strumentali: i chiarimenti sulla dicitura in fattura

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI NELL'AMBITO DELLA CRISI DI IMPRESA. GLI ADEMPIMENTI, LE PROCEDURE E GLI SCHEMI OPERATIVI

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Con le [risposte agli interpelli 438 e 439](#) di ieri, 5 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli **attesi chiarimenti** volti a dirimere i dubbi in materia di oneri documentali del credito d'imposta **investimenti in beni strumentali**.

La nuova disciplina introdotta dall'**articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020) dispone infatti, al comma 195, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono **tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea** a dimostrare:

- **l'effettivo sostenimento** dei costi agevolabili;
- **la corretta determinazione** dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle **fatture e negli "altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati"**, recanti **l'espresso riferimento alla norma agevolativa** ovvero una dicitura simile alla seguente:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".

Si rammenta che **tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di beni agevolabili**:

- investimenti in **beni strumentali materiali ordinari** di cui al **comma 188, dell'articolo 1, L. 160/2019** (aliquota del 6% in 5 anni);
- investimenti in **beni strumentali 4.0 materiali** di cui al **comma 189, dell'articolo 1, L. 160/2019** (aliquota del 40%-20% in 5 anni);
- investimenti in **beni immateriali "stand alone"** di cui al **comma 190, dell'articolo 1 L.**

160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).

Nei citati documenti di prassi l'Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti importanti **chiarimenti**:

- **in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà** (vedasi la [risposta all'interpello 438 del 5.10.2020](#)) **la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;**
- **in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria** (vedasi la [risposta all'interpello 439 del 5.10.2020](#)) **il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;**
- **la modalità di regolarizzazione** della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente **nell'apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea** oppure **nell'integrazione elettronica;**
- **la regolarizzazione** della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata **ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.**

Se da un lato, dunque, l'Amministrazione finanziaria conferma che l'inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d'imposta, in sede di controllo, **la revoca dell'agevolazione**, dall'altro lato indica **le modalità operative per regolarizzare ex post**, ad investimento già perfezionato, **l'omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura** recante i riferimenti di Legge.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini di cui all'[articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013](#), sono le seguenti:

- in caso di **fatture emesse in formato cartaceo**, è consentita all'acquirente **l'apposizione della dicitura sull'originale** di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, **con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;**
- in caso di **fattura elettronica** è consentita al beneficiario **l'apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro**, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973](#);
- in caso di **fattura elettronica** è consentita al beneficiario, **in alternativa alla scritta indelebile, l'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso**, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella [circolare AdE 14/E/2019](#). Come precisato nella [circolare AdE 13/E/2018](#), vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl, **di per sé non modificabile e quindi non integrabile**, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla [risoluzione AdE 46/E/2017](#) e le circolari richiamate, ovvero **predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Il

beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed **inviare allo Sdl il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.**